



COMUNE DI ALMESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ALMESE (TO)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ___ del 25 settembre 2017

INDICE

CAPO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1	
<i>Finalità</i>	4
Articolo 2	
<i>Definizioni</i>	4
Articolo 3	
<i>Ambito di applicazione</i>	5
Articolo 4	
<i>Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza</i>	6
CAPO II	7
OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	7
Articolo 5	
<i>Notificazione preventiva al Garante</i>	7
Articolo 6	
<i>Responsabile</i>	7
Articolo 7	
<i>Incaricati</i>	8
Articolo 8	
<i>Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa</i>	9
Articolo 9	
<i>Accesso ai sistemi e parole chiave</i>	9
CAPO III	10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
SEZIONE I	
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
Articolo 10	
<i>Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali</i>	10
Articolo 11	
<i>Obblighi degli operatori</i>	11
Articolo 12	
<i>Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia</i>	11
Articolo 13	
<i>Informazioni rese al momento della raccolta</i>	12
SEZIONE II	
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	13
Articolo 14	
<i>Diritti dell'interessato</i>	13
SEZIONE III	
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI	15
Articolo 15	
<i>Sicurezza dei dati</i>	15
Articolo 16	
<i>Cessazione del trattamento dei dati</i>	16

Articolo 17	
<i>Limiti alla utilizzabilità di dati personali</i>	17
Articolo 18	
<i>Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali</i>	17
SEZIONE IV	
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	17
Articolo 19	
<i>Comunicazione</i>	17
CAPO IV	18
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	18
Articolo 20	
<i>Tutela</i>	18
CAPO V	18
MODIFICHE	18
Articolo 21	
<i>Modifiche regolamentari</i>	18
Articolo 22	
<i>Pubblicità del Regolamento</i>	18
Articolo 23	
<i>Entrata in vigore</i>	18

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

- 1) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Almese (TO), gestito ed utilizzato dal Servizio Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
- 3) A norma dell'art. 4 comma 2 lett. b del suddetto Codice, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Articolo 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi

- altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - e) per "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - f) per "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
 - g) per "**titolare**", il Comune di Almese (TO), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - j) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - k) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - o) per "**Garante**", l'autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Almese (TO) e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

- 2) Per garantire maggior tempestività negli interventi attraverso l'accesso diretto delle immagini e delle registrazioni la locale Stazione Carabinieri di Almese (TO) viene dotata di collegamento diretto alla centrale operativa della Polizia Locale. Il Comandante la Stazione Carabinieri di Almese (TO), nel gestire le immagini dalla propria postazione, agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati trattati.
- 3) L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a) **Liceità**, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **Finalità**, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice);
 - c) **Necessità**, obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
 - d) **Proporzionalità**, con scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), con trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 comma 1 lett. d del Codice).

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di Videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Almese (TO), in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:
 - a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
 - c) tutelare e proteggere la proprietà;
 - d) acquisire prove;
 - e) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 5) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
- 6) Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Notificazione preventiva al Garante

- 1) Il Sindaco del Comune di Almese (TO), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Articolo 6

Responsabile

- 1) Il Responsabile della Polizia Locale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettera e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
- 5) La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
- 6) Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
- 7) Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione dei CD o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 7

Incaricati

- 1) Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196, individua con proprio atto scritto, gli Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
- 2) Sono individuati tra gli Operatori del Servizio di Polizia Locale di Almese (TO) in servizio di ruolo o di altri eventuali soggetti da individuarsi esclusivamente tra le figure riportate nell'elenco di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- 3) Gli Incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
- 4) Gli Incaricati debbono essere in numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati;

- 5) Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Articolo 8

Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa

- 1) *L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.*
- 2) *Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Responsabile.*
- 3) *Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile.*
- 4) *Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.*
- 5) *Gli Incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.*

Articolo 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 2) Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario; possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 4) Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso centrale operativa della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
- 5) Le immagini videoregistrate sono conservate presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale per un periodo massimo di sette giorni, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati e ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Trascorsi i quali le

immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

- 6) Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a sette giorni, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Articolo 11

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 4 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne comunicazione senza ritardo agli organi competenti.

- 2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 10, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 3) L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.
- 4) Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - il Questore di Torino o suo delegato;
 - i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
 - il Comandante provinciale dei Carabinieri di Torino o suo delegato;
 - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Rivoli o suo delegato;
 - il Comandante della Stazione Carabinieri di Almese o suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Susa o suo delegato;
 - il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale o suo Delegato.
- 5) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da Organi di Polizia o di Polizia Locale.
- 6) Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 13

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Almese (TO) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comune di Almese per fini di sicurezza. Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo n. 196/2003).**
- 2) Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in facsimile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

- 3) Il supporto con l'informativa:
- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;
 - c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.

SEZIONE II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14
Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato.

- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, sia a mezzo di lettera protocollata, telefax o posta elettronica, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 5) Nel caso di diniego alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 6) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
- 7) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).
- 8) In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3° lett. b del Codice).

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 15
Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10. Alla sala controllo del Comando di Polizia Locale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente

istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave e protetta da impianto antifurto ed ubicata all'interno del Comando di Polizia Municipale, non è accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice).
- 4) Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
- 5) Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- 6) L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Almese (TO) e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato dal Responsabile, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*registro degli accessi*" conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i motivi per i quali si è svolto l'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
- 8) Non possono di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Articolo 16

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 17

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010.

Articolo 18

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19

Comunicazione

- 1) La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Almese (TO) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diversa autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20

Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto da Codice e dalla normativa in materia.
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/90, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 21

Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 22

Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Almese (TO).

Articolo 23

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 2) Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.